PROROGA DEL TERMINE ASSEGNATO DALLA LEGGE 27 GIUGNO 1903, N. 242, SULL'ESPORTAZIONE DEGLI OGGETTI D'ANTICHITA' E BELLE ARTI

Art. unico

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 GIUGNO 1909, N. 364

Articolo abrogato.

Abrogato dal 16 dicembre 2009 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga del termine assegnato dalla legge 27 giugno 1903, n. 242, sull'esportazione degli oggetti d'antichita' e belle arti
Estremi	Legge 2 luglio 1908, n. 396
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1908

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-del-termine-assegnato-dalla-legge-27-giugno-1903-n-242-sull/art-unico-provvedimento-abrogato-dalla-l-20-giugno-1909-n-364

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it